

 <p>CITTA' DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO Sportello Unificato per il Commercio</p>	<i>Timbro Protocollo</i>	MOD. 120 <i>Ufficio</i> <i>Manifestazioni</i>
SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI NON PROFESSIONALI IN OCCASIONE DI MERCATI PERIODICI TEMATICI.		

Al Signor Sindaco
Città di Torino

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Prov. _____
in via/piazza _____ n. _____
cap _____ Tel. _____ Cell. _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____

IN QUALITA' DI

soggetto non professionale che solo occasionalmente svolge attività di vendita,

DICHIARA

di non essere in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio o all'ingrosso, in sede fissa o su area pubblica e di non essere iscritto al registro per l'esercizio di attività commerciali e di non svolgere in nessun caso attività di vendita costante e continuativa, o comunque in forma imprenditoriale, degli oggetti posti in vendita,

DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 489 del C.P.,

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 26.3.2010 n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE);

PREMESSO CHE

in base alle disposizioni della Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2007 05724/122 del 29.10.2007 è consentito ai soggetti non professionali di partecipare in un numero massimo di cinque volte nell'anno solare a mercati periodici tematici sul territorio nazionale,

COMUNICA DI PARTECIPARE AI SEGUENTI MERCATI PERIODICI TEMATICI:

N.	SOGGETTO ORGANIZZATORE	NOME del MERCATO TEMATICO, DATA del MERCATO e FIRMA (<i>per esteso</i>) DEL RICHIEDENTE	VIDIMAZIONE DEL SETTORE
1a			
2a			
3a			
4a			
5a			

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo;
- (per i Cittadini extra comunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Data _____ Firma del richiedente _____

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

AVVERTENZE

Le pratiche possono essere inviate:

- a mezzo posta a: Divisione Commercio Via Meucci, 4 – 10121 Torino
- a mezzo fax indirizzandolo a: Divisione Commercio – Fax 011/4430863 allegando sempre una copia di un documento d'identità in corso di validità.
- utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC): Commercio@cert.comune.torino.it

L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo:

- da un mittente provvisto di PEC.
- avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti d'istruttoria.
- per le pratiche per le quali **non** è obbligatoria la marca da bollo.

Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni e Accettazione pratiche - Via Giannone 5 – 10121 Torino -
Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tel. 011/44.30.411

Sito web www.comune.torino.it/commercio

E-mail info.commercio@comune.torino.it

 <p>CITTA' DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO Sportello Unificato per il Commercio</p>	<p>Timbro Protocollo</p>	<p>MOD. 120 <i>Ufficio</i> <i>Manifestazioni</i></p>
<p align="center">SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI NON PROFESSIONALI IN OCCASIONE DI MERCATI PERIODICI TEMATICI.</p>		

COPIA PER UFFICIO

(Compilazione in originale da parte del richiedente)

Al Signor Sindaco
Città di Torino

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Prov. _____
in via/piazza _____ n. _____
cap _____ Tel. _____ Cell. _____
Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____

IN QUALITA' DI

soggetto non professionale che solo occasionalmente svolge attività di vendita,

DICHIARA

di non essere in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio o all'ingrosso, in sede fissa o su area pubblica e di non essere iscritto al registro per l'esercizio di attività commerciali e di non svolgere in nessun caso attività di vendita costante e continuativa, o comunque in forma imprenditoriale, degli oggetti posti in vendita,

DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 489 del C.P.,

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71 cc. 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 26.3.2010 n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE);

PREMESSO CHE

in base alle disposizioni della Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2007 05724/122 del 29.10.2007 è consentito ai soggetti non professionali di partecipare in un numero massimo di cinque volte nell'anno solare a mercati periodici tematici sul territorio nazionale,

COMUNICA DI PARTECIPARE AI SEGUENTI MERCATI PERIODICI TEMATICI:

N.	SOGGETTO ORGANIZZATORE	NOME del MERCATO TEMATICO, DATA del MERCATO e FIRMA (<i>per esteso</i>) DEL RICHIEDENTE	VIDIMAZIONE DEL SETTORE
1a			
2a			
3a			
4a			
5a			

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato qualora l'istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo;
- (per i Cittadini extra comunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Data _____ Firma del richiedente _____

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

AVVERTENZE

Le pratiche possono essere inviate:

- a mezzo posta a: Divisione Commercio Via Meucci, 4 – 10121 Torino
- a mezzo fax indirizzandolo a: Divisione Commercio – Fax 011/4430863 allegando sempre una copia di un documento d'identità in corso di validità.
- utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC): Commercio@cert.comune.torino.it

L'invio delle pratiche con PEC è consentito solo:

- a.. da un mittente provvisto di PEC.
- b.. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti d'istruttoria.
- c.. per le pratiche per le quali **non** è obbligatoria la marca da bollo.

Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni e Accettazione pratiche - Via Giannone 5 – 10121 Torino - Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tel. 011/44.30.411

Sito web www.comune.torino.it/commercio

E-mail info.commercio@comune.torino.it

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

ART. 71

cc. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Note all'art. 71:

- Il Capo II del Titolo VIII del libro II del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'industria e il commercio».

- Il Capo II del Titolo VI del libro II del codice penale, reca: «Dei delitti di comune pericolo mediante frode».

- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.

- La legge 31 maggio 1965, n. 575 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.

252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia):

«3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (Requisiti di accesso all'attività). - 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. (Abrogato)

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 , dall'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.».